

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1985

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (399-888-D), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e, nuovamente, dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3 e <i>passim</i>
CASCIA (PCI)	6
COMASTRI (PCI)	4, 7, 8
DIANA (DC)	6, 7, 8
MELANDRI (DC)	7, 8, 10
SANTARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	1, 9
VENTURI (DC), relatore alla Commissione ...	2, 4, 9

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (399-888-D), di iniziativa dei senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri, approvato dal Senato, modificato dalla Camera

dei deputati, modificato dal Senato e, nuovamente, dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» di iniziativa dei senatori Mancino, Melandri, Di Lembo, Ferrara Nicola, Scardaccione e Fimognari; Comastri, Cascia, Carimeno, De Toffol, Gioino, Guarascio, Margheriti, Grossi, Giustinelli, Rasimelli, Volponi e De Sabbata, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e, nuovamente, dalla Camera dei deputati.

SANTARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche se mi rendo conto che questo disegno di legge sta subendo troppi passaggi e rinvii dalla Camera al Senato e viceversa, devo assolvere al dovere di sottoporre alla valutazione della Commissione alcune proposte di emendamento che in qualche modo il Governo ritiene di introdurre per quanto attiene ad alcuni aspetti e che peraltro non intaccano la sostanza e la validità della normativa nel suo insieme.

9^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1985)

Due emendamenti attengono a questioni che chiamerei fiscali. In un momento nel quale tutti discutono intorno alle finanze dello Stato e alla necessità di ridurre il *deficit* (anche se non è con i tartufi che possiamo ridurlo), mi sembra che le agevolazioni fiscali previste dal provvedimento contrastino con l'indirizzo generale, quello cioè di reperire in qualche modo maggiori entrate che soddisfino l'esigenza di ridurre il debito complessivo dello Stato.

Per questi motivi il Governo ritiene debba essere soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 4.

L'altro emendamento si riferisce al primo comma dell'articolo 17. Dopo le parole «di cui all'articolo 5», e prima delle altre «Il versamento sarà effettuato», dovrebbe essere inserito il seguente periodo: «Tale tassa sarà pari a lire 10.000 sia per il rilascio di detta abilitazione, che per il suo rinnovo annuale».

Concludendo la mia esposizione, annuncio che il Governo propone di abolire, al punto 1 dell'allegato 1, le parole in parentesi: «(o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna)».

In via subordinata si propone di inserire nella parentesi, dopo le parole «tartufo bianco di Acqualagna», le altre: «nonchè tartufo bianco delle colline di San Miniato».

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore, voglio precisare che la Commissione è investita soltanto del compito di esaminare le parti del testo da noi licenziato che sono state emendate dalla Camera. Sulle parti da noi approvate e confermate dall'altro ramo del Parlamento non possiamo più intervenire; possiamo discutere soltanto sugli emendamenti approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Prego il senatore Venturi di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

VENTURI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, come dice giustamente il Presidente, noi siamo chiamati a valutare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo che avevamo varato in data 31 luglio 1985.

Le modifiche della Camera dei deputati riguardano unicamente l'articolo 3 del disegno di legge. Al primo comma è stato soppresso l'aggettivo «naturali» in riferimento ai boschi nei quali la raccolta dei tartufi è libera. La Camera dei deputati ha inoltre soppresso interamente il secondo comma, riguardante il divieto, salvo autorizzazione, di raccolta nelle aziende faunistico-venatorie, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura.

Ancora: la Camera ha riformulato, peraltro senza alterarne la portata, il terzo comma dell'articolo 3, che riguarda la proprietà dei tartufi per coloro che conducono tartufaie controllate o coltivate.

Un'ulteriore modifica riguarda lo spostamento del comma inerente il modo di tabellazione; noi l'avevamo inserito in fondo all'articolo, come penultimo comma, mentre la Camera lo colloca come terzo comma. Si tratta di un semplice spostamento.

La Camera dei deputati, quindi, ha riformulato il comma riguardante il rilascio da parte delle Regioni delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, peraltro senza alterare la sostanza del comma stesso; ha riformulato con lo stesso criterio anche il comma successivo riguardante la definizione delle tartufaie coltivate e delle tartufaie controllate. Altre modifiche non ve ne sono.

Quindi insisto nel dire che la sostanza dell'articolo è rimasta la stessa. Infatti, nel primo comma viene eliminata la parola «naturali» e non si altera la sostanza del comma stesso, per cui mi pare che questa soppressione si possa accogliere.

Per quanto riguarda la soppressione del comma che vietava la raccolta nelle aziende faunistico-venatorie, eccetera, noi avevamo pensato che potesse essere accolta l'istanza di chi voleva questo divieto, però dicemmo — l'altra volta — che in effetti divieti di questo tipo hanno una loro collocazione più logica nelle disposizioni che regolano gli istituti di cui si fa cenno (aziende faunistico-venatorie, oasi di protezione, di ripopolamento e cattura); quindi la soppressione può essere accettata.

Il terzo comma è stato riformulato, mantiene il significato sostanziale; lo spostamen-

9^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1985)

to del comma riguardante le modalità di tabellazione non ha alcuna portata modificativa; il comma che riguarda l'attestato delle Regioni è stato anch'esso riformulato, però non ne viene modificata la portata, come pure non si modifica, a mio avviso, il significato del comma che spiega che cosa si intende per tartufo coltivate e tartufo controllate.

Pertanto devo insistere perchè si metta finalmente la parola fine allo sforzo che è stato condotto dai due rami del Parlamento per migliorare questo provvedimento, accettando definitivamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Per quanto concerne le modifiche proposte dal Governo, non posso che richiamarmi a quanto ricordato dal Presidente: non sono proponibili perchè noi possiamo prendere in considerazione solo le modifiche apportate dalla Camera, il resto è ormai «passato in giudicato».

Nonostante questo, vorrei tranquillizzare il Sottosegretario per quanto riguarda la modifica all'articolo 4 (la proposta di soppressione dell'esenzione dalla tassa di registro delle tabelle); mi permetto di fare osservare che, poichè si tratta di tabelle poste dal proprietario per tutelare un prodotto del fondo che è esposto alla possibilità di sottrazione in seguito all'autorizzazione della libera ricerca e poichè il proprietario tutela un diritto che indubbiamente ha sul prodotto del fondo, ai sensi dell'articolo 821 del codice civile, era sembrata opportuna l'esenzione che noi abbiamo prevista.

Per quanto riguarda l'articolo 17 (la tassa per l'abilitazione ed il rinnovo), ricordo che siamo in tema di competenze riservate alle Regioni, come lo sono le sanzioni amministrative e pecuniarie per le violazioni alla normativa. D'altronde, l'esperienza dimostra che la cifra si rivela facilmente superata quando viene fissata in una legge statale, mentre le Regioni possono aggiornarla con maggiore facilità.

Per quanto riguarda l'allegato numero 1, vorrei osservare che noi abbiamo eliminato praticamente la denominazione d'origine come riferimento per individuare il tartufo, perchè in effetti il tartufo deve essere —

questo è stato sempre richiesto dai naturalisti — individuato per specie botanica. Nella descrizione delle caratteristiche botanico-organolettiche, abbiamo citato *ad abundantiam* anche la denominazione volgare, che qualche volta si rifà ai nomi d'origine più noti.

Non nego, per esempio, che San Miniato sia un luogo da dove provengono tartufi ottimi (il *tuber magnatum pico* e forse anche altre specie); però per tale tartufo le denominazioni più note sono senz'altro quelle relative al tartufo di Alba, per vecchissima tradizione, e, di Acqualagna per il grande mercato che concentra i tartufi provenienti da una vastissima zona. Se citassimo la zona di San Miniato, dovremmo citare anche altre zone, che pure hanno una produzione notevolissima di tartufi di questo tipo. Per quanto riguarda il *melanosporum Vitt.*, abbiamo citato le città di Norcia e Spoleto che sono le località più famose, ma il tartufo nero esiste anche in altre zone meno famose, per esempio nelle Marche.

Penso quindi che anche in questa occasione abbiamo agito saggiamente, tanto più che il richiamo al nome di origine, in questo caso l'abbiamo fatto *ad abundantiam*, e solo affinché fosse più agevole l'identificazione della specie a cui alludevamo; ma abbiamo voluto escluderlo dalla parte normativa vera e propria della legge perchè l'individuazione del tartufo deve essere fatta attraverso il riferimento alla specie botanica.

Ho voluto dare questa giustificazione per difendere quanto avevamo fatto e per non avere i dubbi che sarebbero potuti nascere dalle proposte — credo intempestive dal punto di vista procedurale — dell'onorevole Sottosegretario.

Pertanto propongo che il disegno di legge venga approvato nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Venturi per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Pur accettando la richiesta del relatore di approvare il disegno di legge come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, mi permetto soltanto di esprimere delle perplessità in merito al secondo comma dell'articolo

9^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1985)

3 che la Camera dei deputati ha voluto sopprimere.

Nel nostro Paese vi sono situazioni diverse da zona a zona: per esempio, nella zona denominata del tartufo del Piemonte o di Alba non c'è alcun problema per quanto riguarda le aziende faunistico-venatorie, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura; però mi si dice che in altre zone, potendo purtroppo accedervi liberamente, si predispongono lacci per catturare la selvaggina; quindi, con la scusa di andare a raccogliere i tartufi si fanno ben altre cose.

Inoltre, come ho accennato prima, esiste un differente comportamento perchè, ad esempio, in alcune zone la raccolta di tartufi viene fatta più di notte che di giorno. Si tratta di abitudini diverse; d'altronde, coloro che raccolgono i tartufi dalle mie parti vengono chiamati ricercatori, mentre in altre zone vengono denominati cavaatori; per alcune zone questo ultimo termine è a dir poco incomprensibile.

Ho manifestato alcune perplessità, ma concordo con quanto detto dal relatore, per giungere ad una rapida approvazione del provvedimento oggi al nostro esame.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Teniamo presente che questa soppressione è stata voluta da deputati che provengono da quelle zone; io dico che il divieto deve esserci, ma introdotto nelle norme che regolano gli istituti a cui si fa riferimento. Si è voluto eliminare tale divieto, e se ora noi lo introducessimo in una legge-quadro potremmo limitare troppo la ricerca dei tartufi soprattutto in qualche zona in cui vi sono molti di tali luoghi riservati.

COMASTRI. Signor Presidente, intervengo nella discussione per svolgere solo alcune brevi considerazioni, visto che anche il senatore Cascia interverrà successivamente su questo argomento.

Anzitutto, lasciatemi dire che le modifiche che sono state apportate alla Camera dei deputati ci trovano consenzienti, in particolare per quel che riguarda la soppressione

del secondo comma dell'articolo 3; e vorremmo giustificare perchè noi consideriamo positiva tale soppressione.

Le preoccupazioni testè espresse dal Presidente non sono del tutto superate dal divieto della raccolta dei tartufi in determinate zone, perchè se un bracconiere decide di collocare dei lacci per catturare la selvaggina troverà mille espedienti per poter entrare in questi luoghi, non ultimo quello di fare una passeggiata senza raccogliere tartufi per poi predisporre trappole di vario genere.

Noi siamo favorevoli alla soppressione di questo comma per un motivo che non si ricollega alla raccolta pura e semplice dei tartufi, e vorrei specificarlo. Le zone protette, previste dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 — le aziende faunistico-venatorie, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura —, necessitano per la loro istituzione del consenso del proprietario del fondo. Se noi introducessimo in questo disegno di legge una norma con la quale si afferma esplicitamente che in tali zone protette non è possibile la raccolta dei tartufi, i proprietari dei fondi non concederebbero mai la possibilità di istituire questi ambiti protetti, perchè verrebbero anche loro privati della possibilità di raccogliere tartufi.

Quindi, noi potremmo determinare un effetto negativo per quanto riguarda l'istituzione di altre zone protette, perchè dieci piccoli proprietari di una vallata, ai quali, per ragioni non solo venatorie ma anche di ripristino dell'*habitat*, viene chiesta l'autorizzazione per poter istituire una zona di ripopolamento e cattura, qualora dovessero essere privati della possibilità di raccogliere tartufi non darebbero mai questa autorizzazione. È evidente che questo significherebbe privare il nostro territorio di numerosi ambiti protetti.

È questa la ragione per cui siamo favorevoli alla soppressione del secondo comma dell'articolo 3, ma vorremmo anche aggiungere qualche cosa in merito alle considerazioni poc'anzi svolte dal sottosegretario Santarelli.

A parte le questioni di carattere fiscale, sulle quali già si è espresso il senatore Venturi e che condividiamo, noi vorremmo soffermare la nostra attenzione in particolare

sulla questione riguardante le denominazioni di questi importanti tuberi.

All'inizio dell'*iter* parlamentare di questa normativa, quando affrontammo tale problema all'interno del comitato ristretto, rilevammo che forse sarebbe stato più opportuno non limitare la denominazione a quelle zone che tradizionalmente sono sì zone di produzione del tartufo ma non le sole zone esclusive; inoltre, avevamo previsto che accanto al nome latino, in particolare per quel che riguarda il *tuber magnatum Pico* e il *tuber melanosporum Vitt.*, che sono le due specie più diffuse e più importanti, fosse aggiunto via via il nome della località nella quale, sulla base di una certificazione, veniva accertata la presenza di tale specie botanica. Ci siamo però resi conto che in breve tempo questo elenco si sarebbe incredibilmente allungato e quindi sarebbe stato praticamente difficile etichettare sia i tartufi freschi che quelli conservati con il nome latino *tuber magnatum Pico*, avendo presente tutta una serie di nomi dei comuni dove si raccoglie questo tartufo: infatti, non vi è solo San Miniato, ma anche Città di Castello, Umbertide e tanti altri comuni.

Abbiamo quindi opportunamente pensato di garantire sia le località in cui questi tartufi vengono trovati e coltivati che il consumatore, predisponendo due norme *ad hoc*. La prima, come si evidenzia dall'allegato 1, concerne una precisa tassonomia botanica del tartufo. Se noi andiamo a leggere un qualsiasi libro di botanica troviamo scritto, per esempio: «*tuber magnatum Pico*, o tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna». Questa è l'ufficiale denominazione botanica di questa specie di tartufo.

Poi abbiamo inserito nell'articolo 2 un'altra denominazione che, associata a quanto disposto dall'articolo 7, garantisce tutte le zone interessate per quel che riguarda il commercio. Difatti, all'articolo 7, quinto comma, si dice molto chiaramente che «Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale

riportata nell'articolo 2». In questo ultimo articolo non si fa menzione di alcuna località, ma si dice solo: «... 1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco; 2) *Tuber melanosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato...», e così via. All'articolo 7 si dice che oltre al nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà di tartufi, secondo la denominazione di cui all'articolo 2, da specificare su apposito cartoncino a stampa, deve essere indicata la «zona geografica di raccolta».

Ora, noi abbiamo anche reso giustizia nei confronti di quelle zone che, producendo il *tuber magnatum Pico*, sono costrette per venderlo, anche se distanti centinaia di chilometri, a denominarlo tartufo di Alba, mentre così non è, perchè è *tuber magnatum Pico*, o tartufo bianco, anche quello raccolto, per esempio, a San Miniato. Siamo noi a far giustizia di queste cose: non confondiamo specie raccolte in località diverse, dando garanzie al consumatore che vede indicata chiaramente la località dove questo tubero viene raccolto.

Siamo anche noi a sollecitare una rapida approvazione di questo disegno di legge, che ha avuto un *iter* forse più travagliato del previsto, con modificazioni continue apportate dalla Camera dei deputati e dal Senato. Crediamo sostanzialmente che questo provvedimento abbia affrontato e risolto in senso positivo il problema relativo alle competenze regionali; non dobbiamo dimenticare che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconosce alle regioni competenze in questa materia, che la «legge Salari», formulata ed emanata in precedenza, non garantiva. Siamo convinti, altresì, che questo disegno di legge garantisca anche le giuste esigenze degli imprenditori che intervengono attivamente nella conduzione dei fondi dando loro garanzie che la «legge Salari» non dava: qui si inserisce il concetto non solo di raccolta riservata di questo prodotto, ma di proprietà del prodotto stesso. La «legge Salari» dava di fatto delle indicazioni ai cosiddetti bracconieri circa la collocazione delle tartufaie: questi bracconieri, se colti sul fatto, dovevano pagare soltanto una ammenda, mentre oggi, in base al disegno di

legge, si troveranno ad agire sulla proprietà del conduttore del fondo e quindi ad essere soggetti a diverse sanzioni pecuniarie e amministrative.

Abbiamo tutelato anche le possibilità dei cosiddetti raccoglitori o cavaioni — chiamiamoli come meglio riteniamo — fino ad oggi ingiustamente impediti nella raccolta dei tartufi in amplissime zone, senza che questo impedimento fosse giustificato da ragioni di intervento sostanziale dell'imprenditore.

Siamo pertanto anche noi d'accordo per una rapida approvazione del presente provvedimento anche perchè in questo senso ci giungono dai numerosi convegni che si stanno articolando in questo periodo, particolarmente propizio per la raccolta e per il commercio di tartufi, numerose sollecitazioni.

CASCIA. A proposito degli emendamenti presentati dal Governo, ovviamente condividendo le considerazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto e cioè che essi sono oggi improponibili e forse anche sbagliati.

Per quanto riguarda l'emendamento che solleva il problema della denominazione, vorrei aggiungere alle considerazioni già fatte un'altra considerazione: l'ultimo comma dell'articolo 7, oltre a chiarire che la zona geografica di raccolta deve essere indicata al momento in cui il prodotto viene portato al mercato, prevede che siano le Regioni a delimitare con proprio provvedimento quelle zone che daranno il nome geografico al prodotto. Con questa norma si metterà ordine in questo settore e ciò tornerà a vantaggio di tutti, e di ogni località di produzione.

Siamo favorevoli all'accoglimento dell'articolo 3 così come è stato formulato dalla Camera dei deputati, perchè siamo dell'avviso che bisogna interrompere questo ripetersi di rinvii del provvedimento dalla Camera dei deputati al Senato e viceversa. Perplessità su una parte o l'altra del provvedimento possono ancora sollevarsi, magari con opinioni opposte; anche noi abbiamo delle riserve, ma pensiamo che pur non essendo perfetto questo disegno di legge raggiunga comunque un punto di equilibrio tra interessi diversi, costituendo un notevole passo avanti rispetto alla «legge Salari».

È per questi motivi che il provvedimento è meritevole di approvazione.

Per quanto riguarda le modifiche apportate all'articolo 3, vorrei sottolineare un aspetto: laddove si definisce la tartufaia controllata, si parla di tartufaie naturali migliorate ed incrementate. Penso sia bene sottolineare che gli interventi — che saranno le Regioni a stabilire — per configurare una tartufaia controllata non saranno costituiti solo dalla immissione di un congruo numero di piante tartufigene, ma anche da altri provvedimenti che tendano a migliorare la tartufaia. Sottolineo questo aspetto interpretativo della norma perchè è bene chiarire che i titolari di diritti reali sul fondo non potranno ricercare nella norma stessa un facile espediente per riservarsi la raccolta dei tartufi, ma dovranno concretamente operare in modo sostanziale per giungere ad avere la possibilità di «tabellare» la proprietà del prodotto e quindi la riserva della raccolta.

Con queste norme, così come sono state modificate, da un lato tuteliamo maggiormente i ricercatori, ma dall'altro — sembrerebbe una contraddizione ma non lo è — tuteliamo in modo preciso anche i proprietari o gli aventi diritti reali sui fondi, che fanno investimenti, che operano o istituendo *ex novo* una tartufaia o incrementando e migliorando una tartufaia naturale.

Il disegno di legge, peraltro, contiene delle norme innovative ed importanti, che non sto a richiamare in quanto ce ne siamo occupati in riunioni recenti; norme che da un lato forniscono maggiori garanzie per la conservazione dell'ambiente e dall'altro consentono la valorizzazione, dal punto di vista economico, delle zone interne in cui esistono questi prodotti, prevedendo anche la possibilità per le Regioni di legiferare in modo nuovo e più avanzato.

Per queste considerazioni siamo dell'avviso che il disegno di legge debba essere approvato, interrompendo questo lungo «rimpallo» tra i due rami del Parlamento.

DIANA. Riteniamo che si debba porre fine alla spola tra Camera e Senato per il provvedimento al nostro esame. Lo stesso ritiene la XI Commissione della Camera dei deputati,

9^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1985)

almeno a giudicare dal resoconto delle sedute e dalle dichiarazioni del deputato Rubinacci, il quale ha espresso severe critiche per questo stato di cose. Questo giudizio però non ha impedito all'altro ramo del Parlamento di modificare il testo approvato dal Senato: quindi, almeno da questo punto di vista non dovremmo avere complessi di colpa nei confronti della Camera dei deputati.

Personalmente conservo tutte le mie riserve sulla formulazione dell'articolo 3, così come ci viene proposto, vale a dire nella forma quasi analoga a quella che avevamo respinto esprimendo riserve e formulando emendamenti.

Mi riferisco, in particolare, al secondo comma dell'articolo 3, soppresso dalla XI Commissione della Camera dei deputati, che recita: «La raccolta è comunque vietata, salvo autorizzazione, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968». Tale norma era stata introdotta in base ad un emendamento proposto dal senatore Melandri e da chi vi parla. Il fatto che la Camera l'abbia soppressa non mi trova consenziente, e non per una questione di principio o di «lesa maestà». Il testo dell'articolo 3, così com'è stato modificato dalla Camera, consente che ci si possa recare con i cani nelle aziende faunistico-venatorie, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura. Il cane normalmente è da caccia onorevoli colleghi, e come tale fa il mestiere del cane da caccia, cioè va a scovare i tartufi, ma anche la selvaggina. Chiunque abbia praticato la ricerca dei tartufi si rende conto di quanta selvaggina il cane vada a disturbare. Questo, allora, mi sembra un fatto fuori della logica. È ben vero che le zone protette potranno essere tutelate da altre leggi; ma il fatto che un emendamento che istituiva un tale divieto sia stato soppresso dalla Camera indica che vi è una tendenza a consentire che si circoli con il cane in queste zone nelle quali dovrebbe essere vietato disturbare la selvaggina.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la soppressione dell'aggettivo «naturali» al primo comma dell'articolo 3: si potrebbe perciò

andare con i cani nei pioppeti e nelle pinete, il che non mi sembra una pratica idonea.

COMASTRI. Nelle pinete i tartufi non ci sono.

DIANA. Ci possono essere integrazioni di terra in cui già vi sono essenze tartufigene. Mi sembrava che distinguere le zone coltivate dai boschi naturali fosse opportuno.

Personalmente mantengo le mie riserve — ripeto — sulla nuova formulazione dell'articolo 3.

MELANDRI. Desidero associarmi alle considerazioni espresse dal senatore Diana; propongo quindi un emendamento di compromesso, tra il testo che avevamo approvato a suo tempo e quello che la Camera ci ha rinviato.

L'emendamento potrebbe essere una nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 3 in questo senso: «La raccolta dei tartufi nelle aziende faunistico-venatorie, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, deve essere svolta nel rispetto delle finalità istitutive delle predette aziende, oasi o zone. Le Regioni determinano modalità e condizioni della raccolta nelle aziende, oasi e zone medesime».

In questo modo ribadiamo il principio che la finalità istitutiva di questi ambiti va salvaguardata. È inutile nasconderci che la introduzione di cani in queste zone è effettivamente in contraddizione con le finalità istitutive delle zone stesse. Stabiliamo, perciò, che si può esercitare la raccolta, ma lasciamo alle Regioni la facoltà di determinarne modalità e condizioni.

Si tratterà certo di una raccolta di tipo speciale e in condizioni particolari, poichè il luogo di raccolta in questi casi non è libero, bensì finalizzato a determinati scopi.

Il mio è un tentativo, come possono esservene altri, per conciliare una posizione di divieto assoluto, quale quella portata avanti inizialmente dall'emendamento mio e del senatore Diana (approvato peraltro da tutta la Commissione), e la completa liberalizza-

9^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1985)

zione del campo che non è giustificata dalla sostanza delle cose.

COMASTRI. Vorrei svolgere qualche breve osservazione circa l'emendamento ora proposto dal senatore Melandri. Quando sono intervenuto precedentemente, motivando la nostra posizione favorevole alla soppressione di questa norma introdotta dal Senato, il senatore Melandri non era presente e non ha potuto udire le mie argomentazioni.

È vero che in queste zone, specialmente in quelle di ripopolamento e cattura, l'ingresso di un cane può disturbare la selvaggina; non vi è dubbio. Un vero disturbo tuttavia si avrebbe solo nei periodi di riproduzione di questi animali. Ebbene, guardando il calendario che regola la raccolta dei tartufi, ci possiamo rendere conto che esso prevede l'apertura in periodi che non coincidono con quelli in cui gli animali sono in riproduzione. I danni notevoli che può provocare un cane sono diretti alla prole dei selvatici e non agli animali adulti, che certo non si fanno prendere da un cane da caccia. La raccolta dunque avviene in periodi in cui gli animali non sono in fase riproduttiva ed i danni sono notevolmente limitati.

Ma la preoccupazione sostanziale, espressa anche nel mio precedente intervento, non riguarda tanto i danni che possono verificarsi e che sono comunque, come ho detto, limitati, quanto le implicazioni che emergono rispetto alla legge n. 968, istitutiva degli ambiti protetti.

Questo tipo di zone viene di solito predisposto con atti dell'Amministrazione provinciale e per istituire queste zone stesse — in particolare le zone di ripopolamento e cattura, le zone per l'addestramento dei cani — occorre il consenso del proprietario del fondo.

Noi siamo estremamente preoccupati di introdurre la norma di cui al secondo comma dell'articolo 3 approvato dal Senato, perchè i proprietari dei fondi, specialmente di certe zone, che sostanzialmente sono quelle in cui si ha l'attività di ripopolamento, cattura e addestramento dei cani, potrebbero vietarne l'uso.

Noi sicuramente avremo il diniego all'istituzione di queste zone di ripopolamento e cattura da parte dei proprietari dei terreni, a meno che questi non avranno la sicurezza che non verrà loro impedita la raccolta dei tartufi. Siamo quindi attenti a non porre dei vincoli che possono scoraggiare il proprietario del terreno a concedere l'uso per questo tipo di attività che, invece, è estremamente importante, sia per quanto riguarda il mondo venatorio, ma sostanzialmente anche per la riproduzione della selvaggina. Inoltre, essendo questo un provvedimento che dà alle Regioni compiti primari anche nel formulare la regolamentazione, riteniamo che le Regioni stesse interverranno a regolare, nel senso che propone l'emendamento del senatore Melandri, la questione, in modo che non possano essere determinati danni alla selvaggina.

MELANDRI. Mi pare che richiamare l'attenzione delle Regioni su questo punto non pregiudichi nulla; se le Regioni hanno questo potere d'intervento, richiamare la loro attenzione sulle particolarità di queste oasi e zone di ripopolamento non impedisce nulla.

COMASTRI. Inserire a questo punto un emendamento significa riaprire il dibattito, rimandare alla Camera un provvedimento per una modifica, che forse non è così sostanziale e verrebbe invece a ritardare l'approvazione di un disegno di legge di cui veramente si sente la necessità.

DIANA. Il legislatore regionale se vede questo testo e lo confronta con il testo originario ha già un'indicazione su come regolarli vedendo che quella norma è stata soppressa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi, nella loro replica, sulla proposta di ripristino del comma soppresso dall'altro ramo del Parlamento.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Ho già detto, nella mia breve relazione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che sono favorevole alla soppressione del comma, perchè considero, e lo ribadisco, luogo più adatto per stabilire i divieti di cui trattasi la sede dove vengono decise le iniziative di cui stiamo trattando. Questo divieto, cioè, deve essere regolato nelle norme che istituiscono le aziende faunistiche-venatorie e le zone di ripopolamento e cattura. Pertanto non c'è necessità di prevederlo in questo contesto, specialmente in questo articolo 3 che riguarda l'istituto della raccolta libera ed i diritti dei proprietari dei fondi sulla raccolta.

Questa è una collocazione impropria; ma sono contrario all'emendamento anche per ragioni di merito perchè, con il conforto dei naturalisti, contesto che il cane da tartufo possa disturbare la selvaggina. Infatti non è da tartufo un cane che, quando è portato a cercare il tartufo, si distrae anche solo minimamente con la selvaggina. Tutti i raccoglitori che dispongono di cani da tartufo degni di questo nome possono confermare che il cane non si distrae minimamente dietro la selvaggina, anzi, non la guarda nemmeno: segue solo con l'olfatto il tartufo. Quindi non c'è il rischio di arrecare un danno alle riserve faunistico-venatorie, alle oasi di ripopolamento e cattura, eccetera.

Ma, a parte questo, ritengo comunque che alcune limitazioni — che forse vanno anche previste, specialmente per alcuni di questi istituti — vadano più propriamente collocate nella normativa che regola la materia di cui si tratta.

Pertanto mi dichiaro contrario all'emendamento del senatore Melandri anche perchè c'è l'interesse preminente di approvare definitivamente questo disegno di legge quadro, lasciando alle Regioni, che sono competenti anche per questi istituti cui ci riferiamo, la facoltà di stabilire quali sono le limitazioni che devono essere apportate alla ricerca dei tartufi.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Credo anche io che

questo palleggiamento tra Camera e Senato, sia in generale che su questa questione specifica, comincia ad essere un po' troppo lungo; per cui dovremmo fare in modo di arrivare ad una conclusione. Mi sembra tuttavia che abbiano ragione quei colleghi che hanno rilevato come, in realtà, l'esigenza di una conclusione di questa vicenda poteva avvertirla anche la Camera dei deputati, evitando di sopprimere o di proporre la soppressione di emendamenti che erano stati meditamente discussi e, alla fine, approvati dal Senato.

Il Governo sa bene che in questa sede si sarebbe dovuto parlare unicamente delle parti del provvedimento modificato dall'altro ramo del Parlamento; tuttavia è pur vero che non sempre questa norma è stata rispettata in senso assoluto, dal momento che sia noi, qui in Senato, che alla Camera, si è andati talvolta un po' al di là delle parti del disegno di legge modificato dall'altro ramo del Parlamento.

In questo senso, quindi, si inseriscono senza ironia gli emendamenti che ho presentato a nome del Governo. Per quanto riguarda la improponibilità di tali emendamenti, ho già risposto al senatore Cascia, mentre, per quanto riguarda l'inesattezza degli stessi, devo dire sempre al senatore Cascia che la sua è una opinione che, naturalmente, mi permetto di contestare, per le seguenti considerazioni. In relazione al primo emendamento, quello all'articolo 4, nel testo precedentemente approvato era prevista la esclusione dalla tassa di registro per le tabelle di delimitazione delle tartufaie; ma, come rilevato dal Ministero delle finanze, tale esclusione non ha bisogno di essere proclamata in quanto la materia è da considerarsi estranea al presupposto tributo di registro. Quindi potremmo dire che questa espressione è quanto meno ultronea.

Per quanto attiene alla modifica proposta all'articolo 17, relativa alla quantificazione della tassa di concessione regionale annuale per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta dei tartufi e per il suo rinnovo annuale, essa trova la sua legittimazione nei limiti della potestà tributaria delle Regioni che, come è noto, sono fissati dall'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con espresso riferi-

9^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1985)

mento alle tariffe governative. Nel caso dell'istituenda tassa annuale regionale, come previsto dalla legge, tale riferimento non risulta possibile in quanto la stessa tassa non corrisponde all'altra che verrebbe inserita nelle tariffe delle concessioni governative. Il Ministero delle finanze sostiene che di conseguenza è indispensabile che la legge che la istituisce ne determini anche il suo *quantum*.

Infine, sulla terza proposta di modifica, anche se è valida la giustificazione che apportava il senatore Comastri, e cioè che la denominazione di origine che prende il nome del comune nel quale si raccoglie il tartufo sarebbe ormai storicamente consolidata anche nelle enciclopedie e in altre pubblicazioni scientifiche, debbo dire tuttavia che proprio perchè il tartufo, almeno nell'epoca moderna, ha assunto una dimensione e un valore che non è riferibile a quello che gli si attribuiva molto probabilmente nelle epoche passate, eliminare questo punto di riferimento, che di fatto rappresenta una valorizzazione indiscussa per i comuni che sono citati — nel caso specifico quelli di Alba e di Acqualagna —, sembra essere un tentativo per ripristinare una condizione di parità tra tutte le località dove si raccoglie il tartufo.

Quindi, mentre comprendo l'osservazione che l'eventuale inserimento del comune di San Miniato determinerebbe condizioni di discriminazione nei confronti di altri comuni produttori, osservo anche l'eliminazione dei comuni di Alba e di Acqualagna potrebbe rappresentare un azzeramento della situazione e porre tutti i comuni nella stessa condizione di parità rispetto al mercato: è questo il punto centrale di tutto il discorso.

Per quanto attiene all'articolo 3, debbo esprimere il mio consenso alla proposta avanzata dal senatore Melandri — e sulla quale anche il senatore Diana ha espresso la propria adesione — perchè il problema è reale; e dal momento che noi abbiamo più volte insistito sull'opportunità che questo disegno di legge contenesse dei principi relativi alle competenze regionali, rinviare alla normativa regionale la definizione dei modi, dei tempi e delle procedure per consentire la raccolta dei tartufi, mi pare che accolga

nello spirito le preoccupazioni sollevate dalla Camera dei deputati, allorchè con la soppressione si è voluto di fatto consentire la raccolta all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura.

Quindi, a mio avviso, l'emendamento presentato dal senatore Melandri e dal senatore Diana fa propria questa esigenza, seppure inserita in una serie di normative che rinviano alla legislazione regionale e attraverso le quali si regola la raccolta dei tartufi nell'ambito di determinate zone.

MELANDRI. Signor Presidente, vorrei avanzare una richiesta alla Commissione, visto che l'altra volta abbiamo votato all'unanimità l'introduzione del secondo comma dell'articolo 3. La Camera dei deputati ha soppresso tale comma da noi introdotto. In questa sede è stato presentato un emendamento che sostanzialmente — come ha detto in questo momento il rappresentante del Governo — trova il modo di contemperare l'esigenza di rispetto di queste zone e l'esigenza di non porre alcuna forma di divieto alla raccolta del tartufo nelle zone stesse.

Quindi, si tratta di una proposta certamente di mediazione che tiene conto del precedente deliberato della nostra Commissione e delle posizioni assunte nell'ambito della XI Commissione permanente della Camera dei deputati, che ci ha rinviato per l'ennesima volta questo disegno di legge.

Pertanto, chiedo la sospensione di questo dibattito, per far sì che il presidente Baldi prenda gli opportuni contatti con il Presidente della XI Commissione permanente della Camera dei deputati al fine di verificare se esiste un consenso sostanziale dei nostri colleghi deputati su questa proposta di emendamento, che — lo ripeto — in un certo qual modo soddisfa le esigenze di tutti, compresa quella della nostra Commissione che l'altra volta ha votato all'unanimità l'introduzione del secondo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prendo atto della proposta del senatore Melandri di

9^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1985)

sospendere la votazione del disegno di legge al nostro esame per consentire gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento e verificare se esistono obiezioni in merito all'emendamento che i senatori Melandri e Diana hanno presentato sul secondo comma dell'articolo 3, che è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Poichè non vi sono osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE